



COMUNICATO UFFICIALE N. 16

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott. Alessandro Guarnaschelli, Avv. Massimo Argirò, Segretaria Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B1 MASCHILE DEL 16/17-2-2013

A) A CARICO TESSERATI

DIFFIDATI

MASSAFRA FRANCESCO (PALLAVOLO MARTINA TA) per plateali proteste durante l'incontro.

GANDOLFI GIANCARLO (PALL.REIMA CREMA CR) perché al termine dell'incontro rivolgeva una espressione irrispettosa nei confronti degli arbitri, (3 penalità).

AMMONITI

MAGRI' ANDREA (PALLAVOLO MARTINA TA)

CASTELLANO MAURIZIO (MATERDOMINI BA)

LAI GIUSEPPE (COMER V.IGLESIAS CA)

CORTI ROBERTO (PALL.REIMA CREMA CR)

BIGARELLI ALBERTO (PALL.REIMA CREMA CR)

B) A CARICO SODALIZI

PALLAVOLO MARTINA TA – Multa di € 170,00 perché i tifosi al seguito, durante la gara, rivolgevano ripetuti cori offensivi e minacciosi all'indirizzo degli arbitri, disturbando inoltre l'incontro con strumenti acustici.

COMAR V.IGLESIAS CA – Multa di € 30,00 perché una tifosa locale rivolgeva una frase offensiva all'indirizzo del 1°arbitro, durante la gara.

DOMAR V.ALTAMURA BA – Multa di € 40,00 per servizio asciugatura non svolto in modo regolamentare, recidiva.

PALL.REIMA CREMA CR – Multa di € 120,00 perché, durante la gara, il pubblico locale rivolgeva ripetute frasi offensive all'indirizzo degli arbitri nonché della squadra avversaria, plurirecidiva.

C) RECLAMI – OMOLOGHE

GARA DEL 17/2/2013 MATERDOMINI SRL (già MATERVOLLEY CASTEL.BA) – PALLAVOLO MARTINA

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo ritualmente proposto dalla ASD PALLAVOLO MARTINA

OSSERVA

Secondo il dettato normativo di cui all'art.9 del Reg.Giurisdizionale questo Giudice ha il compito di verificare il regolare svolgimento delle gare e la posizione dei giocatori che vi partecipano, provvedendo tra l'altro ad omologarle. Il reclamo proposto correttamente dalla società ASD Pallavolo Martina, che si riferisce alla gara di campionato B1 M del 17/2/2013 disputata tra la società Matervolley Castellana (rectius Materdomini Srl SSD) e

Pallavolo Martina, contiene ampie contestazioni circa la posizione tesserativa del primo sodalizio perché carente di titolo giuridico.

Rileva però il Giudice che tale doglianza è priva di ogni legittimo fondamento. In effetti il Consiglio Federale con delibera n°5 del 26/1/2013, ha annullato il precedente provvedimento n°141 del 20/07/2012 e, quindi per l'effetto ha ripristinato l'originaria denominazione sociale Materdomini SRL SSD, conferendo a quest'ultima titolo e legittimazione sportiva.

Tale jus superveniens ha così permesso al medesimo sodalizio di svolgere l'attività sportiva in piena conformità con il dettato normativo. La censura quindi sollevata sul punto dalla società reclamante non può essere accolta.

La richiamata delibera del 26/01/2013 ha altresì sanato l'attività svolta dalla società Materdomini SRL SSD, anche se con altra denominazione sociale, nella stagione agonistica 2012/2013; ne consegue che anche tale ulteriore doglianza non possa trovare giuridico accoglimento, sussistendo un preciso dettato legislativo avente piena efficacia giuridica.

Ogni altra argomentazione difensiva, sostenuta dalla società reclamante, esulando dalla sfera di competenza di questo Giudice, dovrà essere esaminata da altri Organismi.

Per quanto sopra premesso

DELIBERA

- di respingere il reclamo proposto dalla Società Pallavolo Martina e di incamerare la relativa tassa;
- di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo.

Affisso in Roma il 21 febbraio 2013

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE
F.to Avv. Massimo Pettinelli
F.to La Segretaria Lorella Di Giacomo**